

Codice penale militare (CPM)

Modificazione del 20 marzo 1992

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

esaminata un'iniziativa parlamentare;

visto il rapporto della Commissione delle petizioni e dell'esame delle costituzioni cantonali del 22 aprile 1991¹⁾;

visto il parere del Consiglio federale del 16 settembre 1991²⁾,

decreta:

I

Il Codice penale militare³⁾ è modificato come segue:

Art. 9a cpv. 1

¹ Si reputano crimini i reati cui è comminata la pena della reclusione.

Art. 27

Abrogato

Art. 46 cpv. 1

Se il giudice reputa che la pena debba essere attenuata, egli pronuncia:

invece della reclusione perpetua, la reclusione per almeno dieci anni;

...

Art. 51 cpv. 1

L'azione penale si prescrive:

in venti anni, se al reato è comminata la reclusione perpetua;

...

¹⁾ FF 1991 II 1216

²⁾ FF 1991 IV 173

³⁾ RS 321.0

Art. 54 n. 1 cpv. 1

1. La pena si prescrive:
in trent'anni, se si tratta della reclusione perpetua;
...

Art. 61 n. 2

2. In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione. Se la disobbedienza avviene in faccia al nemico, può essere pronunciata la reclusione perpetua.

Art. 63 n. 2

2. Se la sedizione avviene in faccia al nemico, può essere pronunciata la reclusione perpetua.

Art. 74

Vigliaccheria

Chiunque, in faccia al nemico, per vigliaccheria si tiene nascosto, fugge o abbandona arbitrariamente il suo posto, è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione.

Art. 75

Capitolazione

È punito con la reclusione perpetua o con la reclusione:
il comandante di una fortezza o di un'altra piazza fortificata che la ceda senza avere esauriti gli estremi mezzi di difesa;
il comandante di truppa, che nel combattimento abbandoni il suo posto o si arrenda con la sua truppa, senza avere prima fatto tutto quanto il suo dovere militare esigeva da lui.

Art. 76 n. 3

3. In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione. Se il reato avviene intenzionalmente in faccia al nemico, può essere pronunciata la reclusione perpetua.

Art. 80 n. 2 cpv. 2

2. ...

La pena è delle detenzione se il colpevole, agendo in tale stato di irresponsabilità, ha commesso un reato punibile con la sola pena della reclusione.

Art. 83 cpv. 3

³ Il disertore che passa al nemico può essere punito con la reclusione perpetua.

Art. 86 n. 2

2. Se questi atti vengono commessi mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni. Se con questi atti il colpevole turba o mette in pericolo le operazioni dell'esercito svizzero, può essere pronunciata la reclusione perpetua.

Art. 87 n. 3

3. Nei casi gravi può essere pronunciata la reclusione perpetua.

Art. 88

Franchi tiratori

Chiunque, in tempo di guerra, intraprende atti di ostilità contro l'esercito svizzero, senza appartenere alla forza armata nemica riconosciuta dalla Svizzera, è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a tre anni.

Art. 90

Uso d'armi contro la Confederazione

Lo Svizzero che, senza esservi costretto, usa in guerra le armi contro la Confederazione o prende servizio in un esercito nemico, è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione.

Art. 91 n. 2

2. Nei casi gravi può essere pronunciata la reclusione perpetua.

Art. 116 cpv. 2

Abrogato

Art. 139 n. 2 cpv. 2

2. ...

Può essere pronunciata la reclusione perpetua in tempo di guerra, se il colpevole ha agito con speciale crudeltà contro una persona.

Art. 140 cpv. 2

² Può essere pronunciata la reclusione perpetua, se il colpevole ha esercitato violenza contro un ferito o un malato o ha mutilato un cadavere.

Art. 216 n. 1

Abrogato

Art. 232b lett. b

Per le sentenze pronunciate in applicazione del Codice penale militare, il diritto di grazia spetta:

- b. all'Assemblea federale nelle cause giudicate dalle assise federali o dalla corte penale federale;

Art. 232c cpv. 4

Abrogato

II

Modificazione del diritto vigente

La procedura penale militare¹⁾ è modificata come segue:

Art. 146 cpv. 3, 203 cpv. 4 e 213

Abrogati

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 marzo 1992

Il presidente: Nebiker

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 20 marzo 1992

Il presidente: Meier Josi

Il segretario: Huber

Data di pubblicazione: 31 marzo 1992²⁾

Termine di referendum: 29 giugno 1992

4305

¹⁾ RS 322.1

²⁾ FF 1992 II 700

Codice penale militare (CPM) Modificazione del 20 marzo 1992

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1992
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	12
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	31.03.1992
Date	
Data	
Seite	700-703
Page	
Pagina	
Ref. No	10 117 001

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.